

COMUNE DI CALITRI (AV) - C.F.: 00218950640**Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 11/06/2026****OGGETTO: Nuove modifiche allo Statuto comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 30/11/2015.**

Modifica del vigente Statuto del Comune di Calitri, approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 30/11/2015 e ss.mm.ii, disponendo che:

dopo l'art. 9 sono inseriti gli artt. 9 bis e 9 ter: Articolo 9 bis "Presidente del consiglio comunale"

1. Di norma, il consiglio comunale è presieduto dal sindaco che provvede alla convocazione. Nella riunione di insediamento è ammessa l'elezione, tra i consiglieri in carica, di un presidente del consiglio comunale diverso dal sindaco. 2. L'elezione del presidente si svolge a scrutinio segreto. 3. Viene eletto il candidato che ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, computando anche il sindaco. 4. Laddove nessuno dei candidati raggiunga il quorum, ripetuta la votazione viene eletto colui che ottiene il maggior numero di voti validi. 5. Ove il consiglio comunale provveda a nominare il presidente del consiglio, a quest'ultimo vanno riferite le relative funzioni di presidenza e funzionamento del consiglio stesso come indicate nel presente statuto anche laddove esse sono attribuite al sindaco. Resta invariata la presidenza del sindaco riferita alla prima seduta del consiglio comunale dopo le elezioni per gli adempimenti della convalida degli eletti e del giuramento. **Articolo 9 ter "Attribuzioni del presidente"** 1. Il presidente del consiglio redige l'ordine del giorno, convoca e dirige i lavori dell'assemblea. 2. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri o il sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste se di competenza del consiglio comunale. In caso di inosservanza, previa diffida, provvede il prefetto. 3. Il presidente del consiglio comunale assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio. 4. Le funzioni vicarie di presidente del consiglio, diverso dal sindaco, sono esercitate dal consigliere anziano. 5. Consigliere anziano è colui che ha ottenuto la cifra individuale elettorale maggiore, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco.

l'art. 11, è così sostituito: 1. La prima seduta del consiglio comunale dopo le elezioni è convocata e presieduta dal sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla diramazione dell'invito di convocazione o, in caso di sua assenza, impedimento o rifiuto, dal consigliere anziano. 2. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'Assemblea procede alla convalida dei consiglieri eletti e del sindaco. La seduta prosegue con il giuramento del sindaco. 3. Il consiglio comunale, ove ritenga di avvalersi della facoltà contemplata dall'art. 9 bis del presente statuto, provvede, quindi, a nominare il presidente del consiglio con atto dichiarato immediatamente eseguibile. 4. Espletata la nomina del presidente del consiglio, il medesimo assume senza indugio la presidenza della seduta, subentrando al sindaco nella conduzione dei lavori consiliari e nella trattazione degli ulteriori argomenti iscritti all'ordine del giorno. 5. In particolare il presidente dà la parola al sindaco per la presentazione della giunta comunale nominata ai sensi di legge, per riprendere la conduzione dei lavori per il prosieguo.

Documentazione su: <https://www.comune.calitri.av.it>.

Il Segretario Comunale

dott.ssa Carmen Pastore